

Statuto dell'Associazione Gnu/Linux Users Group

approvato il

ART. 1

L' Associazione Culturale “..... GNU/Linux Users Group” (d'ora in poi Associazione), costituita in data a Sant'Agata dei Goti, con sede sociale presso, è un'associazione di promozione sociale e culturale autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, democratica, a carattere solidaristico e volontario. Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Vigè l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste. Le cariche elettive all'interno di suddetta associazione sono gratuite e non retribuite.

ART. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere socialità e partecipazione, realizzando attività: culturali e ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Sono campi specifici di attività dell'Associazione: cultura, promozione delle tecnologie multimediali e informatiche, formazione professionale e comunque tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- Favorire la diffusione della filosofia GNU (<http://www.gnu.org>) promuovendone concetti, progetti e contenuti. Con particolare riferimento, ma non limitatamente, al campo informatico e al software libero, l'attività ha come oggetto sistemi operativi aperti, come GNU-Linux, i software con sorgenti liberamente accessibili, studiabili, adattabili e modificabili da parte dall'utente. Particolare interesse è rivolto dall'Associazione al mondo della scuola, degli enti pubblici, dell'industria ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile;
- Favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;
- Promuovere lo studio ed il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sottendono al funzionamento dei sistemi informatici;
- Promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi informatici;
- Sviluppare studi e ricerche nel settore dell'informatica, conferendo anche borse di studio;
- Organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, a livello locale, nazionale e internazionale;
- Promuovere l'accesso alle tecnologie informatiche da parte di chi ne è escluso per motivi economici, sociali, culturali od anagrafici, sia esso cittadino italiano o straniero, residente in Italia od in altra nazione;
- Diffondere la conoscenza dei problemi ecologici, sociali, culturali ed economici derivanti da un utilizzo improprio o diseguale delle tecnologie informatiche e contribuire alla loro

- risoluzione;
- Promuovere l'utilizzo di licenze libere (incluse, ma non limitatamente a Creative Commons, BSD, GNU, FDL) per tutti i contenuti di carattere intellettuale, in opposizione all'utilizzo di licenze vincolanti e restrittive, ponendosi come fine ultimo la condivisione e la diffusione della conoscenza.

L' Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 3

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- Mettere a disposizione presso la propria sede pubblicazioni scientifiche e divulgative, materiale ed attrezzature informatiche di vario tipo, connessione ad internet;
- Proporre corsi di formazione interna rivolti ai soci e promuovere l'autoformazione e lo scambio di conoscenze tra i soci;
- Realizzare software libero o progetti a specifiche e implementazione aperta, e relativa documentazione;
- Redarre pubblicazioni, articoli, reportage, sondaggi, interviste, statistiche riguardanti gli scopi istituzionali dell'Associazione, sia per l'associazione che per terzi;
- Organizzare corsi di formazione professionale riguardanti i temi del software libero e dell'open source, in sede, fuori sede e presso terzi;
- Organizzare convegni e dibattiti riguardanti il software libero e dell'open source, le reti sociali, l'utilizzo critico e consapevole delle tecnologie e tutto quanto rientri negli scopi istituzionali dell'Associazione;
- Partecipare a dibattiti, conferenze, fiere, trasmissioni radiofoniche e televisive;
- Interagire con associazioni ed entità che si prefiggono obiettivi affini all'Associazione, sia sul territorio nazionale che all'estero e collaborare alla realizzazione di progetti ed eventi organizzati da queste associazioni;
- Fornire consulenza ed assistenza a chi desidera collaborare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- Accettare patrocini, finanziamenti, lasciti, sponsorizzazioni offerti da istituzioni, associazioni, università, enti di ricerca, enti pubblici e privati;
- Concorrere all'utilizzo di finanziamenti pubblici (inclusi, ma non limitati a finanziamenti di istituzioni regionali, provinciali, europee, comunali) e privati per realizzare progetti ed eventi dei punti precedenti;
- Ogni altra attività, svolta anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, che rientri negli scopi sociali e possa servire a perseguirli.

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il

godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si distinguono in:

- Fondatori:

sono coloro i quali hanno costituito l'Associazione ed hanno diritto di voto.

- Onorari:

possono essere coloro che per benemerienze particolari e prestigio personale o per contributi ovvero per operosità verso l'Associazione contribuiscono ad accrescere l'importanza della stessa e ad elevare il prestigio; non hanno diritto di voto.

- Ordinari:

sono coloro i quali desiderano aderire alle attività dell'Associazione, partecipando personalmente alle stesse, anche finanziariamente pagando le relative quote associative, hanno diritto di voto.

- Sostenitori:

sono coloro che intendono sostenere economicamente e moralmente l'associazione contribuendo con la quota associativa, ma per motivi anagrafici, legali o personali non vogliono o non possono partecipare alla vita politica dell'associazione. Non hanno diritto di voto.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle delibere degli organi sociali.

ART. 5

La regolamentazione delle modalità di iscrizione all'Associazione è definita dal regolamento interno; il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rifiutare, per motivi giustificati, l'iscrizione di un nuovo Socio all'Associazione. Qualora la domanda di iscrizione venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell'Associazione, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

La presentazione della domanda di adesione all'Associazione comporta l'accettazione in toto del presente statuto e la autocertificazione di conformità ai requisiti richiesti.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

ART. 6

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni da essa promosse; riunirsi in assemblea per discutere sulle questioni riguardanti l'Associazione. I soci fondatori e ordinari hanno altresì diritto a discutere ed approvare i rendiconti; eleggere ed essere eletti come membri degli organismi dirigenti; votare sulle questioni discusse in assemblea.

I soci aventi diritto al voto devono aver provveduto al versamento della quota sociale. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 7

La qualifica di socio si perde per decesso; mancato pagamento della quota sociale; espulsione o radiazione; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; decadimento dei requisiti per l'adesione all'associazione di cui all'art. 2.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo le facoltà concesse dal regolamento interno e mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione.

ART. 8

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART. 9

Partecipano all'assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale; la partecipazione all'assemblea è libera ed aperta a tutti. L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 19.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea vengono ritenute valide solo se approvate dalla metà più uno dei presenti.

Le assemblee degli associati e del direttivo sono regolamentate dal Regolamento Interno dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono comunicati a tutti gli associati durante i quindici giorni successivi alla loro formazione attraverso gli organi di comunicazione ufficiali dell'associazione, e restano agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART.10

L'assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 :

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo ed altri organismi definiti dal regolamento interno) alla fine di mandato o in seguito

alle dimissioni degli stessi; tale elezione avviene votando a scrutinio segreto la preferenza dei nominativi scelti tra i soci candidati. Il numero di preferenze deve essere al massimo uguale al numero di cariche da assegnare. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;

- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una

commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica un anno. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi dell'attività volontaria di cittadini non

soci, in grado, per competenze, di contribuire alla realizzazione di specifici obiettivi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. Le modalità di riunione e le attività del Consiglio Direttivo sono definite dal regolamento interno. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente, tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. Al Consiglio Direttivo è delegata la gestione ordinaria dell'associazione, secondo i termini definiti dal regolamento interno.

ART. 13

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 14

Le attività dell'associazione sono regolamentate dal presente statuto e dal regolamento interno; il regolamento interno è approvato dalla metà più uno del consiglio direttivo (presente nella sua totalità), e modificabile in maniera analoga.

Il presente statuto è ritenuto valido per anni cinque a partire dalla sua approvazione, alla scadenza dei quali l'assemblea dei soci dovrà redarre ed approvare lo stesso od un nuovo statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea dei soci a norma del codice civile e delle vigenti leggi.